

# CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER RIFIUTI CARRELLABILI A 2 E A 4 RUOTE E DEI RELATIVI ACCESSORI E COMPONENTISTICA – CIG 8348215CF1.

## Sommario

<b>PARTE PRIMA - OGGETTO DELL'APPALTO, FORMA, AMMONTARE E MODALITA' DI FORNITURA .....</b>	<b>3</b>
ART. 1 – DEFINIZIONI .....	3
ART. 2 – OGGETTO, DURATA ED IMPORTI DELL'ACCORDO QUADRO .....	3
ART. 3 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA .....	6
<b>PARTE SECONDA – DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>	<b>6</b>
ART. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI .....	6
ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	7
ART. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	7
ART. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO .....	7
ART. 8 – PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE .....	8
ART. 9 – OBBLIGHI DEL FORNITORE .....	8
ART. 10 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO .....	9
ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE .....	10
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO .....	10

ART. 13 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA .....	11
ART. 14 – COLLAUDI DI FORNITURA .....	11
14.1 – <i>Ispezioni</i> .....	11
14.2 – <i>Precollauda</i> .....	12
14.3 – <i>Collaudo Finale presso A.M.I.U. Genova Spa</i> .....	13
ART. 15 – PENALI .....	13
ART. 16 – QUALITA' E AMBIENTE.....	15
ART. 17 – BREVETTI .....	16
ART. 18 – GARANZIA DI FORNITURA.....	16
ART. 19 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA .....	17
<b>PARTE TERZA - DISCIPLINA DEL RECESSO, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE .....</b>	<b>17</b>
ART. 20 – RISOLUZIONE E RESCSSIONE CONTRATTUALE .....	18
ART. 21 – RISARCIMENTO DEL DANNO .....	19
ART. 22 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI .....	20
ART. 23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	20
<b>PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....</b>	<b>20</b>
ART. 24 – SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO .....	20
<b>PARTE QUINTA - DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE FORNITURA .....</b>	<b>21</b>
ART. 25 – PAGAMENTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE .....	21
<b>PARTE SESTA – DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>21</b>
ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	21
ART. 27 – PRIVACY .....	22
ART. 28 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE ..	22
<b>ALLEGATO TECNICO – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA .....</b>	<b>23</b>
ART. 1 – CONTENITORE CARRELLABILE A 2 RUOTE DA 120, 240 E 360 LITRI – CONFORME UNI EN 840-1 .....	23
ART. 2 – CONTENITORE CARRELLABILE A 4 RUOTE DA 660 E 1.000 LITRI – CONFORME UNI EN 840-2 .....	24
ART. 3 – SISTEMA DI RICONOSCIMENTO CONTENITORE – RFID UHF .....	25
ART. 4 – SERRATURE DEI CONTENITORI .....	26
ART. 5 – RELAZIONE TECNICA .....	26

**PARTE PRIMA - OGGETTO DELL'APPALTO, FORMA, AMMONTARE E MODALITA' DI FORNITURA****ART. 1 – DEFINIZIONI**

- a) **Accordo quadro**: l'accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati nonché dei documenti richiamati, concluso tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'operatore economico risultato aggiudicatario avente lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti che saranno stipulati da A.M.I.U. Genova S.p.A. e lo stesso operatore per tutta la durata dell'accordo quadro.
- b) **Capitolato speciale**: il documento che disciplina caratteristiche, vincoli e modalità di esecuzione della fornitura oggetto di ciascun accordo quadro.
- c) **Contratto**: contratto d'appalto specifico sottoscritto da A.M.I.U. Genova S.p.A. e dall'operatore economico aggiudicatario che dettaglia:
- Tipologia e quantità massime delle forniture;
  - Tempi di consegna;
  - Luogo di esecuzione;
  - Modalità operative di esecuzione della fornitura ove non già stabilite nel capitolato speciale;
  - Obblighi dell'operatore economico e penali già riportati nel capitolato speciale.

**ART. 2 – OGGETTO, DURATA ED IMPORTI DELL'ACCORDO QUADRO**

Costituisce oggetto dell'appalto regolato dal presente capitolato speciale la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di contenitori per rifiuti carrellabili a due e a quattro ruote di diverse capacità con relativi accessori e della relativa componentistica, necessari ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per lo svolgimento dei propri servizi di istituto e per la manutenzione dei contenitori successivamente alla fornitura.

L'accordo quadro cui è finalizzato l'appalto avrà durata di tre anni decorrenti dalla stipula del contratto.

I contenitori, gli accessori ed i componenti oggetto della fornitura devono intendersi nuovi di fabbrica, completi in ogni loro parte, funzionanti, collaudati e pronti all'uso.

Le configurazioni di montaggio dei contenitori potranno essere determinate, tra quelle riportate negli ALLEGATI TECNICI del presente Capitolato d'Appalto, in funzione della capacità, della frazione di rifiuto cui sono destinati e delle modalità previste per il conferimento e per il servizio di raccolta.

Nella tabella seguente è riportata la stima dei quantitativi dei contenitori completi nelle loro configurazioni:

capacità contenitore	CONFIGURAZIONI CONTENITORI								n. contenitori per configurazione	n. contenitori per capacità
	senza aperture	con foro e rosone	con cupolino	con pedaliera	serratura manuale con chiave triangolare	serratura manuale con chiave a codice	serratura gravitazionale con chiave triangolare	serratura gravitazionale con chiave a codice		
120	X				X				670	4.020
	X					X			670	
		X			X				670	
		X				X			670	
				X	X				670	
				X		X			670	
240	X				X				365	4.380
	X					X			365	
	X						X		365	
	X							X	365	
		X			X				365	
		X				X			365	
		X					X		365	
		X						X	365	
				X	X				365	
				X		X			365	
				X			X		365	
				X				X	365	
360	X				X				550	6.600
	X					X			550	
	X						X		550	
	X							X	550	
		X			X				550	
		X				X			550	
		X					X		550	
		X						X	550	
				X	X				550	
				X		X			550	
				X			X		550	
				X				X	550	
660	X				X				35	420
	X					X			35	
	X						X		35	
	X							X	35	
		X			X				35	
		X				X			35	
		X					X		35	
		X						X	35	
				X	X				35	
				X		X			35	
				X			X		35	
				X				X	35	
1000	X				X				400	6.840
	X					X			400	
	X						X		400	
	X							X	400	
	X				X	X			170	
	X				X		X		170	
	X				X		X		170	
	X				X			X	170	
		X			X				400	
		X				X			400	
		X					X		400	
		X						X	400	
		X			X	X			170	
		X			X		X		170	
		X			X			X	170	
				X	X	X			400	
				X		X			400	
				X			X		400	
				X	X	X			170	
				X	X		X		170	
			X	X		X		170		
			X	X			X	170		

Nella tabella seguente è riportata la stima dei quantitativi dei componenti utili per la manutenzione dei contenitori successivamente alla fornitura degli stessi:

COMPONENTISTICA SLEGATA		
capacità contenitore	componente	n. pezzi
<b>120</b>	Coppia di ruote	600
	Assale	600
	Coperchio senza aperture	200
	Coperchio con foro e rosone in gomma	200
	Coperchio con cupolino di conferimento	200
<b>240</b>	Coppia di ruote	650
	Assale	650
	Coperchio senza aperture	220
	Coperchio con foro e rosone in gomma	220
	Coperchio con cupolino di conferimento	220
<b>360</b>	Coppia di ruote	900
	Assale	900
	Coperchio senza aperture	300
	Coperchio con foro e rosone in gomma	300
	Coperchio con cupolino di conferimento	300
<b>660</b>	Coperchio senza aperture	20
	Coperchio con 2 fori e rosoni in gomma	20
	Coperchio con cupolino di conferimento	20
<b>1000</b>	Coperchio senza aperture	340
	Coperchio con 2 fori e rosoni in gomma	340
	Coperchio con cupolino di conferimento	340
	Pedaliera completa	300
<b>660</b> <b>1000</b>	Ruota pivottante senza blocco	360
	Ruota pivottante con blocco	360
<b>tutte le capacità</b>	TAG	3300
	Serratura manuale apribile con chiave triangolare femmina	980
	Serratura manuale apribile con chiave codificata	980
	Serratura gravitazionale apribile con chiave triangolare femmina	680
	Serratura gravitazionale apribile con chiave codificata	680

L'importo complessivo presunto dell'appalto, determinato ai sensi dell'Art. 35 del D.Lgs 50/2016, in funzione dei quantitativi su indicati, ammonta a € 1.850.000,00 oltre IVA.

L'importo a base d'asta rappresenta l'importo massimo raggiungibile in funzione delle quantità e del prezzo unitario proposto dal concorrente aggiudicatario. A.M.I.U. Genova S.p.A. non garantisce il raggiungimento di detto importo in quanto basato su valori stimati e soggetti a possibili variazioni quantitative nel periodo contrattuale.

L'ammontare degli effettivi ordinativi di fornitura in ordine a capacità dei contenitori e loro configurazione, sia dei contenitori completi che dei componenti, potrà variare in funzione delle specifiche ed effettive esigenze operative di A.M.I.U. Genova S.p.A..

L'ammontare complessivo dell'accordo quadro non impegna A.M.I.U. Genova S.p.A. a formulare ordinativi fino alla concorrenza dell'importo a base d'asta, il quale pertanto non costituisce, in nessun modo, un minimo garantito per l'Impresa aggiudicataria.

Le caratteristiche tecniche dei contenitori, dei relativi accessori e componenti sono riportati nell'ALLEGATO TECNICO del presente Capitolato d'Appalto.

### **ART. 3 – MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA**

Durante il periodo di validità del contratto, A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà facoltà di emettere Ordini di Fornitura di contenitori nelle varie configurazioni previste nel numero minimo di 100 e nel numero massimo di 500 pezzi. Non vi è alcuna limitazione al lotto d'ordine dei componenti slegati i quali saranno ordinati, per quanto possibile, in concomitanza con un lotto d'ordine di contenitori.

I contenitori ed i componenti oggetto dell'accordo quadro di ogni ordinativo dovranno essere consegnati entro 40 giorni naturali, successivi e continui dalla data di ogni singolo ordine.

Il termine di consegna si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario per l'espletamento degli impegni da parte del Fornitore, incluse le eventuali approvazioni, collaudi, ecc., secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale.

Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno cinque giorni lavorativi della previsione di consegna di quanto ordinato ed attendere comunque il benessere di A.M.I.U. Genova S.p.A..

Le consegne potranno essere disposte franco uno qualsiasi dei centri operativi di A.M.I.U. Genova S.p.A. situati nell'ambito della Città Metropolitana di Genova:

Unità operativa di Genova: C.so Perrone 124 C - Genova

Unità operativa di Arenzano e Cogoletto: Via Molinetto 186 – Cogoletto

Unità operativa Alta Valpolcevera: Via Sardorella 10 R – Genova

Unità operativa Valli Stura E Orba: Via Isola Giugno – Campo Ligure

Unità operativa Valle Scrivia: Via Fontanelle - Busalla

Unità operativa Val Trebbia: Piazza Europa Unita, 9 - Montebruno

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva di poter variare, in funzione delle future necessità operative, le sedi di consegna sopra indicate.

I contenitori carrellabili a 2 ruote dovranno essere consegnati con tutti i relativi accessori e componenti montati ad eccezione delle ruote e degli assali che saranno montati al momento dell'utilizzo da personale di A.M.I.U. Genova S.p.A..

I contenitori carrellabili a 4 ruote dovranno essere consegnati con tutti i relativi accessori montati, compresa l'eventuale pedaliera.

Il fornitore è reso edotto che A.M.I.U. Genova S.p.A. non metterà a disposizione propri siti e spazi per consentire operazioni di assemblaggio dei contenitori.

## **PARTE SECONDA – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **ART. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI**

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture, oltre che alle speciali prescrizioni emanate dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

## **ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL' ACCORDO QUADRO**

Fanno parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- il modulo di offerta per la fornitura dei contenitori, degli accessori e dei componenti (allegato al disciplinare di gara);
- il DUVRI, da redigersi solo in caso di esecuzione di interventi in garanzia da eseguirsi presso le sedi di A.M.I.U. Genova S.p.A.;
- le polizze di garanzia.

## **ART. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stipulazione dell'accordo quadro avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti della procedura.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale ed i suoi allegati, costituendo lo stesso parte integrante ed essenziale dell'accordo quadro che regola reciprocamente i rapporti tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Aggiudicatario della fornitura.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione dell'accordo quadro nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della procedura, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di A.M.I.U. Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

## **ART. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 è espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto previsto dallo stesso art. 106 del Dlgs. 50/2016.

È espressamente esclusa l'applicabilità degli articoli 1467 del codice civile, applicandosi invece l'articolo 1469.

La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Il Fornitore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi la fornitura.

La Direzione Esecutiva dei Contratti d'appalto specifici, nominata da A.M.I.U. Genova SpA, è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l'accertamento che la fornitura eseguita dall'Aggiudicatario risponda pienamente alle condizioni contrattuali. A tale scopo essa potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o respingere, una fornitura, prendere visione delle bolle di consegna, accettare o rifiutare i beni consegnati, effettuare rilievi e ispezioni, e quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l'espletamento del suo mandato.

## **ART. 8 – PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE**

Il Fornitore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e più in generale nei documenti contrattuali, la fornitura si svolga con il minimo impatto ambientale possibile, tenendo espressamente conto delle problematiche presenti nell'area oggetto di intervento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore dovrà garantire:

- la massima limitazione possibile alla diffusione di polveri, vapori, odori in atmosfera;
- la minimizzazione del rumore all'esterno del cantiere;
- l'esclusione di ogni possibile migrazione, all'esterno del cantiere o nel sottosuolo, di sostanze contaminanti, anche qualora ciò non determini il superamento di standard normativi.

In ogni caso il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie, appropriate o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale delle attività che condurrà durante il corso della fornitura, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando il presente Capitolato non contenga esplicite prescrizioni o senza necessità di specifica disposizione della Direzione Esecutiva del Contratto.

## **ART. 9 – OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni concordate e a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata dell'Accordo quadro e del relativo Contratto di appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

In ogni caso il Fornitore si impegna a osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché a ogni attività necessaria per l'attivazione e/o il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:

- (i) eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al

momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;

- (ii) eseguire la fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
- (iii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque il Fornitore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
- (iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
- (v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016;
- (vi) continuare ad effettuare la fornitura, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- (vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi e oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

## **ART. 10 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO**

Il Fornitore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le forniture del proprio personale. La designazione del Referente del Contratto, dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono, pec e indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.

Il Referente del Contratto dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletata la fornitura negli orari che saranno comunicati dalla Committente.

Come detto, la Committente provvederà a nominare un proprio dipendente quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto ("D.E.C.") che espletterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto.

Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

## **ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Il Fornitore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima al Fornitore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

Al fine di adempiere gli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, ai sensi di quanto previsto all'articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

## **ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

É espressamente vietata la cessione del contratto pena la risoluzione del contratto stesso e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della sua regolare esecuzione.

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità del fornitore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di A.M.I.U. Genova S.p.A., è ammesso il subappalto ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art 105 comma 2 del D.Lgs.50/16.

Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.

È fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare o affidare in cottimo una quota superiore al 40%.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

## **ART. 13 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione dell'accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'aggiudicatario dovrà presentare apposita garanzia secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Detta garanzia, previa eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la vigenza dell'accordo quadro.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente accordo.

Tale garanzia sarà svincolata successivamente al termine della vigenza dell'accordo quadro.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

A.M.I.U. Genova S.p.A. può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

## **ART. 14 – COLLAUDI DI FORNITURA**

### **14.1 – Ispezioni**

Durante l'approntamento della fornitura e dei vari lotti d'ordine, funzionari o incaricati dell'Azienda potranno effettuare, con un preavviso di due giorni lavorativi, visite presso gli stabilimenti ove vengano prodotti i beni oggetto della fornitura, a qualsiasi ora di qualsiasi giornata lavorativa, per assicurarsi del regolare avanzamento dell'esecuzione della fornitura stessa e la conformità al PIANO DELLA QUALITA' di cui all'Art. 22 del presente Capitolato d'Appalto.

In tali occasioni potranno essere scelti e prelevati campioni di materiali allo scopo di effettuare prove e controlli che devono considerarsi a totale onere del fornitore.

Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle ispezioni non esimono comunque il fornitore da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze del collaudo finale.

Qualora i materiali adoperati, anche se già in opera, non presentino i requisiti richiesti, potrà essere ordinata la sostituzione da parte degli incaricati di A.M.I.U. Genova S.p.A.. In tal caso il fornitore non avrà diritto né a supplementi di prezzo né ad indennità alcuna, né a chiedere proroghe ai termini di consegna previsti

#### **14.2 – Precollaudo**

Prima della consegna di ogni lotto d'ordine, A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare la VISITA ISPETTIVA di precollaudo presso lo stabilimento dove viene approntata la fornitura.

Pertanto il fornitore/costruttore è tenuto a comunicare la data di approntamento al precollaudo con almeno 7 giorni di preavviso.

La strumentazione e le apparecchiature necessarie al precollaudo stesso saranno provviste a cura del fornitore/costruttore.

Il precollaudo verterà fondamentalmente sui punti di seguito specificati fatta ovviamente salva la facoltà del collaudatore di richiedere tutte quelle prove o verifiche che si dovessero dimostrare necessarie durante lo svolgimento delle operazioni di collaudo.

- Verifica della rispondenza della fornitura alle caratteristiche riportate nel presente capitolato;
- Verifica del funzionamento e dell'integrità dei contenitori, dei loro accessori e della componentistica.

L'incaricato A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà inoltre richiedere la certificazione dei principali materiali impiegati nella costruzione dell'attrezzatura.

Al termine del precollaudo, verrà redatto un VERBALE DI VISITA ISPETTIVA che riassumerà l'esito dello stesso:

- se questo sarà superato in ogni punto previsto, il certificato autorizzerà il costruttore a completare e consegnare la fornitura;
- se questo non sarà superato in tutto o in parte, sarà cura e onere del fornitore apportare tutte le modifiche necessarie; il certificato specificherà, in base all'importanza delle difformità rilevate, se dovrà essere effettuato un secondo precollaudo o se la verifica potrà essere svolta in fase di collaudo finale dopo la consegna della fornitura. In ogni caso, i tempi occorrenti per gli eventuali adeguamenti richiesti non incideranno sui termini di consegna stabiliti.

Qualunque modifica apportata arbitrariamente in corso d'opera alle caratteristiche tecniche stabilite in contratto sarà rifiutata al collaudo a meno che non sia stata preventivamente concordata con A.M.I.U. Genova S.p.A. I termini dell'accordo di modifica dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti dalle parti.

### 14.3 – Collaudo Finale presso A.M.I.U. Genova Spa.

Dopo la consegna dei vari lotti d'ordine, A.M.I.U. Genova S.p.A. procederà al collaudo secondo le modalità di seguito specificate e che dovrà comunque avvenire entro trenta giorni lavorativi dalla data di consegna di ogni lotto.

Il collaudo consisterà nella verifica dei requisiti richiesti ed offerti con particolare riferimento a quanto non fosse stato oggetto del precollaudo o di quanto eventualmente oggetto di modifica secondo quanto specificato al punto PRECOLLAUDO.

Qualora il collaudo non venisse superato, A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà la facoltà di:

- rinviare al costruttore la fornitura che dovrà essere ripresentata, dopo la realizzazione delle opportune modifiche o migliorie, entro il termine tassativo di 1 mese per essere nuovamente sottoposta a prova, addebitando allo stesso tutti gli oneri derivati ferma restando l'applicazione delle penali previste al successivo art. 16 per il ritardo della fornitura;
- restituire al costruttore la fornitura addebitando allo stesso tutti gli oneri derivati, nonché i danni che A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà subito a causa del ritardo ferma restando l'applicazione delle penali previste al successivo art. 16 per il ritardo della fornitura.

Al termine delle operazioni di collaudo sarà cura di A.M.I.U. Genova S.p.A. comunicarne l'esito al fornitore.

### ART. 15 – PENALI

La penalità per ritardo nella consegna della fornitura è stabilita nella misura dell'1‰ (*uno per mille*) per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo, calcolata sull'ammontare netto della fornitura richiesta e non consegnata.

Stessa penale sarà applicata in caso di accertata non conformità del prodotto rispetto alle prescrizioni tecniche e in caso di richiesta di intervento in garanzia.

In tale caso l'applicazione delle penali decorrerà dalla scadenza prevista per la consegna secondo la tempistica di cui al precedente art. 3 fino all'accettazione della fornitura stessa.

Nel caso di ritardata consegna del catalogo delle parti di ricambio dei contenitori oggetto della fornitura indicante la codifica per il riconoscimento univoco di ogni singolo componente che dovrà avvenire all'atto della prima consegna, sarà applicata una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Relativamente al rispetto delle tempistiche di risoluzione degli interventi in garanzia, di cui al successivo ART. 24, sono definite le seguenti penalità:

- a) Ritardo nella presa in carico della segnalazione: € 100,00 (*cento*) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo;
- b) Ritardo nella risoluzione degli interventi in garanzia rispetto ai tempi concordati: € 500,00 (*cinquecento*) per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in

materia di risoluzione del contratto.

Le penalità stabilite prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i trenta giorni di calendario o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

Le penalità e le maggiori spese del servizio eseguito in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti servizi o per quelli in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Il Contratto inoltre si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- g) violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- h) applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- i) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- l) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- m) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza

avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

- n) In ogni altro caso previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta in data 12 aprile 2019 tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del Comune (cronologico n.119) in esecuzione della convenzione sottoscritta - tra gli altri - dal Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018.

Le penalità stabilite prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura in caso di grave inadempimento.

## **ART. 16 – QUALITA' E AMBIENTE**

I concorrenti dovranno, nel caso ne fossero in possesso, allegare con l'offerta tecnica la certificazione (qualità – ambiente) quali Ecolabel od equivalente secondo la norma ISO 14024.

La presenza di tale certificazione comporterà attribuzione di punteggio.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva di richiedere all'aggiudicatario il PIANO DELLA QUALITA DELLA FORNITURA. In tal caso tale piano dovrà essere prodotto entro giorni 7 dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione assieme alla cauzione definitiva ed agli altri documenti richiesti. Il piano sarà esaminato da A.M.I.U. Genova S.p.A. per l'approvazione.

Eventuali correzioni/integrazioni ritenute necessarie saranno comunicate tempestivamente e la società aggiudicataria dovrà ripresentare il piano riveduto entro 15 giorni dalla data di comunicazione. Nel caso in cui le correzioni/integrazioni non pervengano entro i termini stabiliti o non risultino conformi alle richieste, A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva il diritto di procedere ad una verifica presso il fornitore addebitando allo stesso ogni onere e costo sostenuto.

Ai sensi della vigente normativa in materia di CRITERI AMBIENTALI MINIMI della fornitura, i concorrenti dovranno inoltre indicare nell'offerta tecnica quali parti della fornitura sono state realizzate con materiali derivanti da attività di recupero rifiuti indicando i processi di lavorazione e la percentuale di materiale da recupero utilizzato.

Si precisa che, in ottemperanza allegato 1 punto 4.3.1. del Decreto del Ministero dell'Ambiente, nel rispetto dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016, i contenitori devono contenere almeno il 30% di materiale riciclato.

Una percentuale superiore comporterà l'attribuzione di un punteggio secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

## **ART. 17 – BREVETTI**

Il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni richieste al punto 16.5 del disciplinare le quali faranno parte dell'offerta tecnica.

Il Fornitore risponderà per i processi di lavorazione, di qualsiasi reclamo o rivendicazione che venissero comunque sollevati per l'uso di materiali o di processi brevettati, indipendentemente dall'avvenuta accettazione di questi da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A., la quale resta estranea a qualsiasi eventuale controversia tra il Fornitore stesso e l'avente diritto.

Per i brevetti di cui lo stesso Fornitore sia titolare, nonché per quelli per i quali egli già possieda una licenza di utilizzazione per la fornitura e valida anche per le successive riparazioni, deriva dal contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto di A.M.I.U. Genova S.p.A. di riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti ed i dispositivi già acquistati e di procurarsi i componenti necessari per le riparazioni senza dover erogare alcun compenso al titolare del brevetto o della licenza di utilizzazione.

## **ART. 18 – GARANZIA DI FORNITURA**

I contenitori, i loro accessori ed i componenti oggetto dell'accordo quadro dovranno essere garantiti, in tutte le loro parti, per almeno 365 giorni dalla data di collaudo positivo.

La garanzia dovrà essere totale, cioè includente tutte le parti costituenti l'oggetto di fornitura e la manodopera necessaria ai ripristini della funzionalità ovvero prevedere la sostituzione del bene danneggiato o difettoso.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva quindi il diritto di richiedere al Fornitore, nel periodo di validità della garanzia, ogni intervento di riparazione o sostituzione alla soluzione delle anomalie che dovessero presentarsi dovute a cause non dipendenti da incidenti o da imperizia e responsabilità dei propri operatori o degli utenti.

Gli interventi in garanzia che richiedessero attività di riparazione dovranno essere eseguiti da tecnici specializzati incaricati dal fornitore e dovranno iniziare presso una delle sedi di A.M.I.U. Genova S.p.A., nelle postazioni di lavoro che di volta in volta saranno indicate dai responsabili della manutenzione.

In previsione di tali evenienze è previsto che venga redatto il DUVRI ai sensi dell'Art. 26 del D,Lgs 81/2008 che sarà predisposto da A.M.I.U. Genova S.p.A. e sottoscritto dai datori di lavoro delle officine individuate.

Qualora per qualsiasi motivo tecnico che comporti l'impossibilità di eseguire l'intervento di riparazione presso le sedi di A.M.I.U. Genova S.p.A., sarà cura dell'Appaltatore provvedere al ritiro e trasporto dei beni da riparare presso un'officina da lui individuata. Tutte le spese e gli oneri connessi a tale operazione saranno a totale carico del Fornitore il quale dovrà provvedervi con mezzi propri.

Gli interventi di riparazione in garanzia o la fornitura di beni sostitutivi devono essere condotti con l'obiettivo di minimizzare i tempi di esecuzione del lavoro o della consegna per minimizzare il disservizio indotto ad A.M.I.U. Genova S.p.A..

Ogni esigenza in garanzia sarà formalizzata mediante l'invio di pec al SOGGETTO REFERENTE del fornitore. Data e ora della pec faranno fede in ordine al computo dei tempi contrattuali.

Nel caso di richiesta da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. di un intervento di riparazione in garanzia o di sostituzione di un bene difettoso, la stessa dovrà essere presa in carico dal fornitore entro le ore 18:00 della giornata di emissione della richiesta stessa.

Il fornitore dovrà quindi, sulla base degli eventi e della gravità degli stessi, concordare tempi e modalità di soluzione della garanzia, modalità e tempi che dovranno essere autorizzate da A.M.I.U. Genova S.p.A..

Ai fini della gestione dei tempi di esecuzione della garanzia, anche in funzione del computo delle penali definite, è stabilito che sono da considerarsi lavorative le giornate da lunedì a sabato, con l'esclusione di eventuali festività infrasettimanali.

Nel caso in cui, dopo l'immissione in servizio della fornitura, si rendessero necessarie, per assicurarne il corretto funzionamento, modifiche strutturali o funzionali, la garanzia dovrà intendersi rinnovata per un periodo equivalente a quello offerto e decorrerà dal momento in cui tali modifiche saranno collaudate ed accettate da A.M.I.U. Genova S.p.A.; ciò relativamente alle parti modificate ed a quelle ad esse strettamente connesse o con queste interagenti.

## **ART. 19 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA**

L'aggiudicatario all'atto della consegna del primo ordinativo, dovrà contestualmente fornire il catalogo in lingua italiana delle parti di ricambio dei contenitori oggetto della fornitura indicante la codifica per il riconoscimento univoco di ogni singolo componente.

Il Catalogo dovrà essere fornito in formato cartaceo ed elettronico utilizzabile su piattaforma Microsoft Office.

Nel caso in cui la consegna della documentazione tecnica sia successiva alla consegna del primo lotto d'ordine, sarà considerata ai fini dell'eventuale calcolo delle penali per ritardata consegna, la data di fornitura della documentazione stessa.

La documentazione tecnica di fornitura sarà soggetta ad accettazione da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A.

L'aggiudicatario della fornitura è per AMIU Genova S.p.A. l'unico referente responsabile della consegna della documentazione tecnica richiesta.

L'aggiudicatario dovrà altresì produrre tutti gli aggiornamenti che nel corso del tempo dovessero essere necessarie a causa di variazioni oggettive o riscontrate imprecisioni e deficienze

## **PARTE TERZA - DISCIPLINA DEL RECESSO, RISOLUZIONE E CONTROVERSIE**

## **ART. 20 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e dalle presenti CG la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante pec indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso:

- di sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- di venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- di venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- di compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di AMIU Genova SpA e/o società del Gruppo AMIU;
- di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Contratto di Acquisto o in altri documenti allegati.
- di eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore di 20 giorni di calendario rispetto al termine fissato;
- si riscontrassero difformità tra quanto ordinato e quanto effettivamente fornito a fronte di regolare analisi;
- di cessione del contratto e/o violazione delle norme disciplinanti il subappalto;
- di realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di AMIU Genova SpA ovvero avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Fornitore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.Lgs 231/2001, del quale in qualunque modo AMIU Genova SpA sia venuta a conoscenza;
- di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 110 del codice
- in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.
- di falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni
- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'fornitore provvisorio o il contraente
- qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza
- In ogni altro caso previsto dalla convenzione di servizio sottoscritta in data 12 aprile 2019 tra il Comune di Genova ed i soggetti aderenti alla Stazione Unica Appaltante del Comune (cronologico n.119) in esecuzione della convenzione sottoscritta - tra gli altri - dal Comune di Genova e la Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente comunicata mediante P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 13 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento AMIU Genova SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo pec un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione, il Fornitore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

## **ART. 21 – RISARCIMENTO DEL DANNO**

La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

## **ART. 22 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI**

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad A.M.I.U. Genova S.p.A. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra il fornitore manleva A.M.I.U. Genova S.p.A. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

## **ART. 23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia, ove non si giunga ad un accordo, la definizione delle stesse è attribuita esclusivamente alla competente autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Genova.

Nelle more del contenzioso il Fornitore non può comunque rallentare o sospendere le forniture né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

## **PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **ART. 24 – SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO**

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste, ancorché incomplete in qualche particolare, non esimono per nessun motivo il Fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, SICURA IN TUTTI I SUOI ASPETTI, dovendosi ritenere la presente specifica tecnica soltanto indicativa per le principali strutture, opere e finiture. Quanto sopra dovrà essere perseguito dal Fornitore oltre alla semplice conformità norme contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella Legge 186 del 1/3/68, del DPCM 1/3/91, e nella "DIRETTIVA MACCHINE" recepita con il D. Lgs. n. 17 del 27/01/2010, conformità che in ogni caso dovrà esser perseguita, sia dal punto di vista formale che sostanziale, anche nei confronti di ogni altra norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili a contenere i possibili rischi d'inquinamento e ad accrescere la sicurezza operativa.

Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerarsi minime ed imprescindibili.

Nessuna parte del prodotto fornito dovrà contenere amianto sotto qualunque forma (coibentazione, materiale d'attrito od altro); nessuno dei prodotti utilizzati (smalti, vernici od altro) dovrà contenere piombo o suoi derivati.

## **PARTE QUINTA - DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE FORNITURA**

### **ART. 25 – PAGAMENTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE**

La ditta aggiudicataria avrà diritto a pagamenti a fronte di regolari fatture emesse per ciascun ordinativo concluso e collaudato con esito positivo. Dette fatture saranno pagate di norma a 60 giorni data fattura fine mese, previa accettazione dei prodotti forniti da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. ed emissione di specifico mandato.

Sull'importo netto progressivo dell'importo in fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto al raggiungimento del quantitativo complessivo previsto nel presente capitolato, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Committente per singoli pagamenti superiori a € 5.000,00 è tenuta ad effettuare presso l'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto.

La Committente si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l'Impresa Fornitore dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **PARTE SESTA – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (una marca da € 16,00 bollo ogni quattro facciate).

Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando e delle successive comunicazioni di gara su Gazzetta Ufficiale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

## **ART. 27 – PRIVACY**

La ditta aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell’Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia.

A.M.I.U. Genova S.p.A. e la ditta aggiudicataria daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

## **ART. 28 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE**

Il concorrente è a conoscenza che A.M.I.U. Genova S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale [www.amiu.genova.it](http://www.amiu.genova.it) e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da A.M.I.U. Genova S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d’ora A.M.I.U. Genova S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

## **ALLEGATO TECNICO – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA**

### **ART. 1 – CONTENITORE CARRELLABILE A 2 RUOTE da 120, 240 e 360 litri – conforme UNI EN 840-1**

- Materiale del fusto e del coperchio: polietilene HDPE, UV-resistente, con impiego di materiale riciclato min 30%;
- Adozione di tutti gli accorgimenti per evitare infiltrazioni d’acqua;
- Esecuzione con bordi non taglienti;
- Dispositivo per il sollevamento a pettine secondo UNI EN 840-1;
- Coperchio con apertura a libro conformato in funzione del rifiuto cui è destinato il contenitore:
  - Coperchio piatto con nessuna apertura;
  - Coperchio con foro dotato di rosone in gomma;
  - Coperchio con cupolino di conferimento;
- Almeno due punti di fissaggio del coperchio alla cassa;
- Ruote con diametro minimo in funzione della capacità del contenitore:
  - Contenitore da 120 lt: min 200 mm;
  - Contenitore da 240 litri: min 250 mm;
  - Contenitore da 360 litri: min 300 mm;
- Perni di scorrimento delle ruote a basso attrito (teflonati o con sistemi equivalenti);
- Conformazione del contenitore tale da assicurare il non superamento dei valori previsti di trazione e spinta secondo UNI EN 840-6 § 5.3, 3.3 e UNI EN 840-5 § 4.9;
- Segnaletica in accordo con quanto previsto nel Decreto Ministeriale n. 1584 del 31 marzo 1995 (G.U. n. 106 del 9.5.1995) e nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. (Bidoni carrellati a due ruote con n° 4 strisce cm 10x40 oppure n° 4 strisce cm 20x20 classe due sugli angoli del fusto);
- Marcatura secondo UNI EN 840-1, con indicato il peso a vuoto del contenitore e il peso totale ammissibile;
- Stampigliatura sulla parte laterale del contenitore di una numerazione progressiva composta da sette caratteri alfanumerici;
- Stampigliatura del Logo aziendale di A.M.I.U. Genova S.p.A. sul fusto;
- Colore del fusto: grigio RAL 7012;
- Colore del coperchio in funzione del rifiuto cui è destinato il contenitore secondo UNI 11686/2017:
  - Indifferenziato: grigio RAL 7040;
  - Multi materiale: giallo RAL 1018;
  - Carta: blu RAL 5017;
  - Vetro: verde RAL 6001;
  - Organico: RAL 8025;

- Tessili sanitari: RAL 3020;
- Compatibilità del fusto e del coperchio all'installazione di serratura manuale e/o gravitazionale.

## **ART. 2 – CONTENITORE CARRELLABILE A 4 RUOTE da 660 e 1.000 litri – conforme UNI EN 840-2**

- Materiale della vasca e del coperchio: polietilene HDPE, UV-resistente, con impiego di materiale riciclato min 30%;
- Adozione di tutti gli accorgimenti per evitare infiltrazioni d'acqua;
- Esecuzione con bordi non taglienti;
- Foro di spurgo con tappo secondo UNI EN 840-2 § 5.8;
- **Almeno quattro maniglie poste sul bordo superiore della vasca per operarne il carrellamento, poste in prossimità delle estremità dei due lati corti;**
- Adeguato spazio sulla vasca, sul lato del conferimento, per l'applicazione (a cura di A.M.I.U. Genova S.p.A.) di adesivi indicanti le modalità di conferimento;
- Dispositivo per il sollevamento a pettine e perno maschio secondo UNI EN 840-2;
- Coperchio piatto con apertura a libro mediante pedaliera conformato in funzione del rifiuto cui è destinato il contenitore:
  - Coperchio piatto con nessuna apertura;
  - Coperchio con due fori dotati di rosone ingomma con diametri di almeno 260 mm;
  - **Coperchio con cupolino di conferimento avente dimensione 150 +/-10 mm x minimo 500 mm ;**
- Solo per contenitore da 1.000 lt, pedaliera per apertura coperchio realizzate in acciaio inox o acciaio zincato a caldo secondo UNI EN 1461/99 – non sono ammessi sistema di apertura a cavo;
- Luce di apertura del coperchio del contenitore da 1.000 lt mediante azione della pedaliera non inferiore a 450 mm;
- Altezza da terra della pedaliera del contenitore da 1.000 lt: 350 mm ± 20 mm;
- Realizzazione sul coperchio di maniglie o prese di apertura adeguate, conformi UNI EN 840-2;
- Accessori (molle, aste, perni, viti, bulloni, dispositivi di fissaggio) realizzati in acciaio inox o acciaio zincato a caldo secondo UNI EN 1461/99;
- N. 4 ruote pivottanti con diametro minimo di 200 mm;
- Sistema di bloccaggio indipendente su due ruote;
- Perni di scorrimento delle ruote a basso attrito (teflonati o con sistemi equivalenti);
- Conformazione del contenitore tale da assicurare il non superamento dei valori previsti di trazione e spinta secondo UNI EN 840-6 § 5.3, 3.3 e UNI EN 840-5 § 4.9;

- Segnaletica in accordo con quanto previsto nel Decreto Ministeriale n. 1584 del 31 marzo 1995 (G.U. n. 106 del 9.5.1995) e nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. (contenitori carrellati a quattro ruote con n° 8 strisce cm 10x40 oppure n° 4 strisce cm 20x20 classe due sugli angoli della vasca);
- Marcatura secondo UNI EN 840-1, con indicato il peso a vuoto del contenitore e il peso totale ammissibile;
- Stampigliatura sulla parte laterale del contenitore di una numerazione progressiva composta da sette caratteri alfanumerici;
- Stampigliatura del Logo aziendale di A.M.I.U. Genova S.p.A.;
- Colore della vasca: grigio RAL 7012;
- Colore del coperchio in funzione del rifiuto cui è destinato il contenitore secondo UNI 11686/2017:
  - Indifferenziato: grigio RAL 7040;
  - Multi materiale: giallo RAL 1018;
  - Carta: blu RAL 5017;
  - Vetro: verde RAL 6001;
  - Organico: RAL 8025;
  - Tessili sanitari: RAL 3020;
- Compatibilità della vasca e del coperchio all'installazione di serratura manuale e/o gravitazionale.

### **ART. 3 – SISTEMA DI RICONOSCIMENTO CONTENITORE – RFID UHF**

Per consentire la registrazione degli svuotamenti, su ciascuna tipologia di contenitore oggetto della fornitura potrà essere richiesta l'installazione di transponder RFID UHF avente le caratteristiche minime di seguito specificate:

- TAG UHF (860 - 960 MHz) rispondente alle normative EPC C1 Gen2 e ISO 18000-6c;
- EPC riscrivibile 128 bits – 16 caratteri ASCII – protette da scrittura con Password;
- numero univoco TID;
- kill password non attiva;
- sensibilità di lettura fino a -20db con antenna dipolo;
- sensibilità di scrittura fino a -16db con antenna dipolo;
- ritenzione dati nella memoria riscrivibile almeno 50 anni;
- inizializzazione EPC rispondente alle specifiche che saranno fornite dalla Stazione Appaltante;
- temperatura di esercizio da -20°C a + 70°C;
- grado di protezione IP 67 ottenuto con doppia pellicola di rivestimento in materiale plastico dell'insieme "antenna + chip".

Il dispositivo dovrà essere installato sul fusto o sulla vasca dei contenitori, in prossimità del bordo, in posizione anteriore sul lato dello svuotamento o su uno dei fianchi. La posizione precisa sarà richiesta al momento dell'ordine.

#### **ART. 4 – SERRATURE DEI CONTENITORI**

Su ciascuna tipologia di contenitore oggetto della fornitura potrà essere richiesta l'installazione di una serratura per la chiusura del coperchio.

Le serrature potranno essere di quattro diverse tipologie:

- serratura manuale con apertura a chiave triangolare femmina;
- serratura manuale con apertura a chiave codificata;
- serratura gravitazionale con apertura a chiave triangolare femmina;
- serratura gravitazionale con apertura a chiave codificata.

I fusti, le vasche ed i coperchi dei contenitori oggetto della fornitura dovranno quindi essere conformati per poter consentire l'installazione sicura di tutti i componenti necessari ad ottenere il corretto funzionamento delle serrature

Riguardo ai sistemi di apertura a chiave codificata, dovranno essere fornite almeno tre distinte codifiche.

Oltre alle relative chiavi, dovranno essere forniti i passepartout per le attività di manutenzione e lavaggio.

#### **ART. 5 – RELAZIONE TECNICA**

Ferme restando le suddette caratteristiche minime, dovrà essere allegata all'offerta una Relazione Tecnica in cui il concorrente dovrà descrivere le peculiarità tecniche dei prodotti offerti.

In particolare dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti che saranno oggetto di valutazione:

- dispositivo di aggancio per il sollevamento/rovesciamento e relative caratteristiche costruttive in ordine a robustezza;
- modalità di collegamento del coperchio al fusto o alla vasca dei contenitori;
- elementi costruttivi dimensionali delle ruote e degli assali;
- indicazione del contenuto di materiale riciclato per ciascun componente del contenitore (dichiarazione a parte)
- eventuale possesso di MARCHI o CERTIFICAZIONI di parti terze e attestino quanto sopra (certificazione da allegare).

La qualità della documentazione tecnica prodotta in sede di offerta e la relativa ricchezza di informazioni dovrà essere tale da mettere la Stazione Appaltante nelle condizioni di poter eseguire la più completa valutazione delle caratteristiche dei prodotti con riferimento ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara. I concorrenti sono informati che, in difetto, la valutazione stessa potrebbe risentirne in senso negativo.